

Prot. CUR-2025-630

**DECRETO GENERALE SUI VICARIATI FORANEI
NEL PATRIARCATO DI VENEZIA**

La Chiesa universale si rende presente nella Chiesa particolare, la quale ha bisogno di dotarsi di una adeguata struttura organizzativa per adempiere alla propria missione nel territorio in cui vive. Il vicariato foraneo costituisce un elemento dell'organizzazione ecclesiale che è andato sviluppandosi come efficace strumento di comunione e partecipazione di tutti i fedeli che vivono in una porzione del territorio diocesano.

Con il Decreto Generale sui Vicariati foranei del 1° ottobre 2019, Prot. CUR-2019-1115, dopo un ampio dibattito e una attenta consultazione degli organismi di partecipazione, subordinatamente alla legislazione universale, avevo rinnovato l'organizzazione e la disciplina di questo istituto.

Ora, essendo passato il tempo per cui il Decreto Generale sui Vicariati foranei del 1° ottobre 2019, Prot. CUR-2019-1115 era stato approvato *ad experimentum*;

Volendo, dunque, rendere il vicariato foraneo un efficace strumento di comunione ecclesiale e di azione pastorale;

Avendo nel frattempo maturato, sulla base dell'esperienza di questi anni e della Visita Pastorale ormai conclusasi, la necessità di aggiornare le norme diocesane che regolano i vicariati foranei;

Sentito il parere del Consiglio dei Vicari e pro-Vicari foranei del 13 febbraio 2025;

Avendo i competenti uffici di Curia esaminato a fondo la questione;

Visti i cann. 29, 374 e 553-555 C.I.C.;

STABILISCO

Le seguenti norme sui Vicariati foranei nel Patriarcato di Venezia.

Art. 1 – Funzioni del vicariato foraneo

§ 1 Il vicariato foraneo è un raggruppamento di più parrocchie vicine per favorire la cura pastorale mediante un'azione comune (can. 374 § 2 C.I.C.) a cui, in considerazione delle presenti necessità pastorali del Patriarcato e del cammino di costituzione

delle collaborazioni pastorali fra parrocchie, viene attribuito un triplice scopo generale:

- a) Favorire la comunione ecclesiale tra le parrocchie, le collaborazioni pastorali e le altre realtà ecclesiastiche presenti sul suo territorio;
- b) Delineare un'azione pastorale più incisiva e sinodale, che dia alle parrocchie e collaborazioni pastorali rinnovato dinamismo missionario;
- c) Essere luogo di fraternità e comunione tra presbiteri e diaconi, sia diocesani sia religiosi, attraverso la cura di occasioni di preghiera, formazione, collaborazione, vita comune, e il coordinamento di attività pastorali comunitarie.

§ 2 Le parrocchie, collaborazioni pastorali e altre realtà ecclesiastiche del vicariato abbiano sempre cura di incontrarsi e confrontarsi, a partire dalle linee diocesane, coordinando la propria azione pastorale, in modo da superare la tendenza alla chiusura nella propria singolarità, in particolare attraverso la riunione del Consiglio pastorale vicariale di cui viene confermata l'obbligatorietà della costituzione.

§ 3 Il vicariato è in particolare chiamato a promuovere quegli aspetti della vita pastorale che superano l'estensione, le capacità e le forze delle singole parrocchie e collaborazioni pastorali e che, altrimenti, resterebbero senza una specifica cura, e ad assumere a proprio titolo quelle iniziative che trovano nella dimensione vicariale un respiro più adeguato. A titolo esemplificativo, secondo necessità e utilità pastorale può risultare più che opportuno e in certi casi necessario, il coordinamento vicariale:

- a) Della formazione dei catechisti e degli altri operatori pastorali;
- b) Della pastorale familiare, con i percorsi in preparazione al matrimonio e l'accompagnamento delle giovani coppie di sposi;
- c) Della pastorale giovanile;
- d) Della carità;
- e) Delle relazioni con il mondo della scuola, con peculiare attenzione alla scuola paritaria (da coordinare, mettendo in comune servizi e utenze);
- f) Della catechesi per gli adulti;
- g) Della pastorale della cultura;
- h) Della pastorale di ambiente o specifica dei vari territori, quale può essere il turismo per Venezia e il Litorale, con le loro peculiari specificità;
- i) Della pastorale del lavoro;
- j) Della pastorale dei luoghi di assistenza, in particolare degli anziani;
- k) Del rapporto con le istituzioni civili.

Art. 2 – Individuazione dei vicariati foranei

§ 1 Nel Patriarcato di Venezia, con l’entrata in vigore del presente decreto, i vicariati foranei sono così individuati:

a) Vicariato di Venezia, costituito dai precedenti vicariati di San Marco e della Salute, articolato in tre aree:

- Area di San Marco costituita dalle parrocchie di San Moisè, di Santo Stefano protomartire, di San Luca evangelista, del Santissimo Salvatore, dei Santi Zaccaria e Atanasio, della Purificazione di Maria (*vulgo* Santa Maria Formosa), dei Santi Giovanni e Paolo martiri, di San Francesco d’Assisi confessore (*vulgo* San Francesco della Vigna), di Sant’Elena imperatrice, di San Pietro apostolo, di San Giuseppe, di San Francesco di Paola, di San Martino vescovo, di San Giovanni Battista in Bragora, di San Nicola Vescovo di Mira, di Santa Maria Elisabetta, di Sant’Antonio di Padova, di Sant’Ignazio di Loyola, di Santa Maria Assunta e di Santa Maria della Salute;
- Area della Salute costituita dalle parrocchie di San Silvestro I papa, di San Cassiano martire, di San Giacomo dell’Orio, di San Simeon profeta (*vulgo* San Simon grande), di Santa Maria Gloriosa dei Frari, di San Nicola da Tolentino (*vulgo* Tolentini), di San Pantaleone martire (*vulgo* San Pantalon), di Santa Maria del Rosario (*vulgo* Gesuati), dei Santi Gervasio e Protasio (*vulgo* San Trovaso), di Santa Maria del Carmelo (*vulgo* Carmini) di San Raffaele arcangelo, di San Nicola vescovo (*vulgo* San Nicolò dei Mendicoli), del Santissimo Redentore, di Sant’Eufemia vergine e martire e di San Gerardo Sagredo;
- Area di Cannaregio-Estuario costituita dalle parrocchie dei Santi Geremia profeta e Lucia vergine e martire, dei Santi Giobbe profeta e Bernardino, di San Girolamo, dei Santi Ermagora e Fortunato (*vulgo* San Marcuola), di San Ludovico vescovo (*vulgo* Sant’Alvise), di San Cristoforo martire (*vulgo* Madonna dell’Orto), di San Felice martire, dei Santi XII Apostoli, di San Caniano martire, di San Pietro martire, dei Santi Maria Assunta, Donato martire e Cipriano vescovo e martire, di Cristo Re, dei Santi Pietro apostolo e Caterina vergine e martire, di San Martino vescovo;

b) Vicariato di Mestre, articolato in tre aree:

- Area di Mestre costituita dalle parrocchie di San Giuseppe, di San Marco evangelista, di San Lorenzo martire, del Sacro cuore di Gesù, del Cuore Immacolato di Maria, di Santa Maria Immacolata di Lourdes e di Santa Rita da Cascia;
- Area di Carpeneo costituita dalle parrocchie di Santa Maria della Pace, del Corpus Domini, della Beata Vergine Addolorata, di San Paolo apostolo, della

Santissima Trinità, di Santa Maria del Carmelo, dei Santi Gervasio e Protasio, di San Pietro Orseolo, di San Giovanni evangelista e dei Santi Gregorio Barbarigo e Maria Goretti;

- Area della Castellana costituita dalle parrocchie di Santa Barbara vergine e martire, di Santa Maria Ausiliatrice, di Santa Maria del Suffragio, di San Giorgio martire, di San Lorenzo Giustiniani, di Maria Immolata e San Vigilio, di Santa Lucia vergine e martire e di San Pietro apostolo (*vulgo* San Pietro in Vincoli);
- c) Vicariato di Favaro-Altino costituito dalle parrocchie del Mistero dell'Incarnazione (*vulgo* l'Annunziata), dei Santi Benedetto abate e Martino vescovo, di Santa Maria Assunta, di Santa Caterina vergine e martire, di San Pietro apostolo, di San Leopoldo Mandic', di Sant'Andrea apostolo, della Natività di Maria, di Sant'Eliodoro vescovo, di San Michele arcangelo e di San Magno vescovo;
- d) Vicariato di Marghera costituito dalle parrocchie di San Michele arcangelo, di Sant'Antonio di Padova, di San Pio X, di Gesù Lavoratore, della Santissima Resurrezione, dei Santi Francesco e Chiara di Assisi, della Madonna della Salute e della Natività di Gesù Cristo;
- e) Vicariato di Gambarare costituito dalle parrocchie di Sant'Ilario vescovo, di San Giovanni Battista, del Sacro Cuore di Gesù, di Santa Maria Maddalena penitente, di San Pietro apostolo (*vulgo* San Pietro in Bosco), di Santa Maria Assunta, dei Santi Teonisto martire e Agostino vescovo, di San Marco evangelista e di San Nicolò vescovo;
- f) Vicariato di Jesolo-Cavallino Treporti costituito dalle parrocchie di San Francesco d'Assisi, della Santissima Trinità, del Sacro Cuore di Gesù in Cavallino, di Santa Maria Elisabetta, del Sacro Cuore di Gesù in Lido di Jesolo, di Santa Maria Ausiliatrice, dei Santi Liberale e Mauro, di San Giovanni Battista, di Santa Maria Assunta e di San Giuseppe;
- g) Vicariato di Eraclea costituito dalle parrocchie di San Ferdinando re, di Santa Maria Concetta, di San Gabriele dell'Addolorata, di Santa Maria del Carmelo, di San Tiziano vescovo, di Gesù Buon Pastore, di San Giovanni Bosco;
- h) Vicariato di Caorle costituito dalle parrocchie di Croce Gloriosa, di San Giovanni Battista, di San Gaetano Thiene, del Santissimo Nome di Maria, di Santo Stefano protomartire e di Santa Margherita.

§ 2 In considerazione della particolare continuità e affinità pastorale i tre vicariati di Jesolo-Cavallino Treporti, Eraclea e Caorle vengono raggruppati in una Zona affidata a un Vicario Moderatore della Zona, liberamente scelto dal Patriarca tra i Vicari della zona, con funzione di coordinamento, promozione e rappresentanza per le attività di formazione e pastorali che interessano la zona.

Art. 3 – Funzioni dei Vicari e dei Co-vicari

§ 1 Il Vicario foraneo è il sacerdote che, nella logica della comunione ecclesiale, viene preposto dal Patriarca al vicariato foraneo (can. 553 § 1 C.I.C.), per promuovere e coordinare secondo quanto detto l'attività pastorale comune nel territorio (can. 555 § 1 C.I.C.) e seguire i confratelli con particolare attenzione a situazioni di fatica spirituale, solitudine e salute fisica.

§ 2 Nei vicariati foranei articolati in aree, la funzione del Vicario foraneo di cui al § 1 è affidata in solido a tre Vicari foranei, detti anche Co-vicari, uno dei quali riceverà dal Patriarca l'incarico di Co-vicario Moderatore.

§ 3 Ciascun Co-vicario è preposto a un'area di specifica competenza. Nell'area di specifica competenza, al Co-vicario, pur condividendo la responsabilità in solido con gli altri Co-vicari, sono affidate le funzioni di cui all'art. 5. Nell'esercizio di queste funzioni il Co-vicario deve strettamente coordinarsi con gli altri Co-vicari.

Art. 4 – Nomina del Vicario e dei Co-vicari foranei

§ 1 Il Patriarca nomina liberamente i Vicari e i Co-vicari foranei, a suo prudente giudizio sentiti i sacerdoti che, per incarico dell'Ordinario del luogo, svolgono il ministero nel vicariato in questione (can. 553 § 2 C.I.C.), favorendo, quando è possibile, una reale alternanza di mandati.

§ 2 I Vicari e i Co-vicari foranei restano in carica per tre anni, o altro tempo indicato nella nomina. Nel caso di conferimento di un ufficio incompatibile o di trasferimento ad altro vicariato foraneo, decadono dall'ufficio.

§ 3 In caso di vacanza dell'ufficio di Vicario foraneo, fino alla nomina del nuovo titolare, e in caso di prolungato impedimento del Vicario, le funzioni dell'ufficio sono svolte da un presbitero della zona liberamente scelto dall'Ordinario del luogo.

§ 4 Nei vicariati articolati in aree, in caso di vacanza dell'ufficio di uno dei Co-vicari o di sua assenza, il Moderatore dei Co-vicari ne assume le competenze; in caso di vacanza dell'ufficio di Vicario Moderatore o di suo prolungato impedimento, l'Ordinario del luogo ne affiderà temporaneamente le funzioni a uno degli altri Co-vicari.

§ 5 Nei vicariati raggruppati in zone, in caso di vacanza dell'ufficio del Moderatore della Zona o di suo prolungato impedimento, l'Ordinario del luogo ne affiderà temporaneamente le funzioni a uno degli altri Vicari della Zona.

Art. 5 – Competenze del Vicario foraneo e dei Co-vicari foranei

È compito del Vicario foraneo e del Co-vicario foraneo (can. 555 C.I.C.):

- a) Promuovere e coordinare l'attività pastorale comune nell'ambito del vicariato, avendo speciale riguardo nell'attuazione delle iniziative e delle proposte pastorali diocesane. Sostenga con determinazione le collaborazioni pastorali e i cenacoli;

- b) Aver cura che i chierici del proprio distretto conducano una vita consona al loro stato e adempiano diligentemente i propri doveri. Informi tempestivamente il Patriarca o i suoi Vicari delle situazioni di difficoltà spirituale, fisica o materiale;
- c) Provvedere che le funzioni religiose siano celebrate secondo le norme prescritte dai libri liturgici, che si curi il decoro e la pulizia delle chiese e della suppellettile sacra, soprattutto nella celebrazione eucaristica e nella custodia del Santissimo Sacramento;
- d) Verificare che i libri parrocchiali vengano redatti accuratamente e custoditi nel debito modo;
- e) Vigilare affinché i beni ecclesiastici siano amministrati diligentemente e che la casa parrocchiale sia conservata con la debita cura;
- f) Promuovere gli incontri di formazione teologica, spirituale, pastorale e culturale a livello diocesano e vicariale, adoperandosi perché i chierici vi partecipino secondo le disposizioni del diritto;
- g) Provvedere ai presbiteri del suo distretto, che egli sappia gravemente ammalati, non manchino di aiuti spirituali e materiali e che vengano celebrate degne esequie per coloro che muoiono. Vigilare che durante la loro malattia o dopo la loro morte, non vadano perduti o asportati i libri, i documenti, la suppellettile sacra e ogni altra cosa che appartiene alla chiesa;
- h) Compire la visita delle parrocchie del suo distretto almeno una volta nel tempo del suo mandato.

Art. 6 – Consiglio dei Vicari

I Vicari e Co-vicari foranei si incontreranno con il Patriarca e i suoi collaboratori secondo un calendario di massima predisposto all'inizio dell'anno pastorale, e comunque ogni qual volta si renda necessario.

Art. 7 – Rapporti tra vicariato foraneo e diocesi

Il Vicario o il Co-vicario foraneo, sentiti i confratelli che svolgono il ministero nel territorio, individui alcuni fedeli che, dotati di comprovato senso ecclesiale e di specifiche competenze, favoriscano il collegamento con gli uffici diocesani, in particolare quelli di ambito pastorale, con le parrocchie e le collaborazioni pastorali del territorio.

Art. 8 – Collaborazione con i Vicari foranei e i Co-vicari foranei

I presbiteri, i diaconi, le persone consacrate e i laici sono tenuti a promuovere ed attuare una fattiva collaborazione con il Vicario foraneo e i Co-vicari, e a riferirsi a loro per le materie di competenza, facilitandone in ogni modo l'esercizio del mandato.

Art. 9 – Il Consiglio Pastorale Vicariale

§ 1 Il Consiglio Pastorale Vicariale è un organo di partecipazione corresponsabile, consultazione, confronto e coordinamento dell’azione pastorale tra parrocchie, collaborazioni pastorali e altre realtà ecclesiali presenti nel territorio.

§ 2 Il Consiglio Pastorale Vicariale è convocato, indicativamente almeno tre volte nel corso dell’anno pastorale, e presieduto dal Vicario foraneo o dal Moderatore.

§ 3 Il Consiglio Pastorale Vicariale è composto da almeno tre rappresentanti indicati da ogni cenacolo delle collaborazioni pastorali del vicariato.

§ 4 Per quanto concerne gli atti collegiali, è decisione del Consiglio Pastorale Vicariale ciò che, presente la maggior parte di quelli che devono essere convocati, è piaciuto alla maggioranza assoluta di coloro che sono presenti; che se dopo due scrutini i suffragi furono uguali, il Presidente può dirimere la parità con un suo voto (can. 119, 2° C.I.C.).

§ 5 Il Consiglio Pastorale Vicariale, per alcune specifiche tematiche, può invitare altre persone e realtà presenti e operanti nel territorio a partecipare, senza diritto di voto, a singole convocazioni.

§ 6 Il Consiglio Pastorale Vicariale viene rinnovato all’inizio del mandato del Vicario foraneo o del Moderatore.

Art. 10 – Norma finale

Ogni eventuale dubbio o lacuna circa l’interpretazione o applicazione del presente Decreto Generale sarà risolto dal Patriarca ai sensi del can. 16 § 1 C.I.C..

Tutto ciò decido e stabilisco, nonostante qualsiasi disposizione in contrario.

Il presente Decreto Generale sia promulgato mediante pubblicazione nel settimanale diocesano “Gente Veneta” ed entrerà in vigore il giorno 18 maggio 2025, Quinta Domenica di Pasqua.

Dato a Venezia, dalla sede di San Marco, nel giorno quinto del mese di maggio dell’anno del Signore duemillesimovigesimoquinto.

✠ FRANCESCO MORAGLIA,
Patriarca

Federico Bertotto,
Cancelliere Patriarcale